SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 37**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° febbraio 1989, n. 47.

Rifinanziamento della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui agli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 366 miliardi per l'anno 1988 da ripartire sui capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1988, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle medesime proporzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della legge n. 308/1982 è il seguente:

«Art. 6 *(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia).* — Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi, è autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158 miliardi nell'anno 1982 e di lire 317 miliardi per l'anno 1983.

La complessiva somma di 590 miliardi, di cui al comma precedente, è ripartita tra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento documentata e fino ad un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella *A;*

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella *B* sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e, o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila k/cal, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

«Art. 8 *(Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale).* — Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti.

Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di 90 miliardi per l'anno 1981, di lire 90 miliardi per l'anno 1982 e di lire 120 miliardi per l'anno 1983.

I contributi di cui al primo comma non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 500 milioni.

In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni.

Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante».

«Art. 10 *(Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore)*. — È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art. 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'art. 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

È altresì autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.

La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico-economica e dalle specifiche tecniche.

Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione».

«Art. 11 *(Progetti dimostrativi)*. — È autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'art. 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.

Il 10 per cento della somma stanziata è riservato alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi».

«Art. 14 *(Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti)*. — È autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 4.

La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.

Il contributo di cui al precedente comma è erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica realtive agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342».

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 364/1987 (Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione «Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia», e 7707 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sono autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3470):

Presentato dall'on. VISCARDI ed altri il 20 dicembre 1988.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 21 dicembre 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 21 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1503):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 13 gennaio 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 19 gennaio 1989.

89G0059

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SERVIZIO METEOROLOGICO, SERVIZIO ANTINCENDI E NULLA-OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 1.

1. È prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.

2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione.

3. Il termine già previsto al comma 14-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982 di cui al comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

Art. 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1990».

Art. 4.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni».

Art. 5.

1. È prorogato al 31 dicembre 1989 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

Art. 6.

1. L'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1990, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1993».

2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1989. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 7.

1. L'articolo 25 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, è abrogato.

Art. 8.

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è abrogato.

Art. 9.

1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.

Art. 10.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1989».

Art. 11.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dal decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per il 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è prorogato al 31 dicembre 1989, in conformità con il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI

Art. 13.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a)*, e nell'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalità di attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, è prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere *c)* ed *f)* del primo comma dello stesso articolo 5.

2. È prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-*bis*, lettera *c)*, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succesive modificazioni, segue l'*iter* e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale.

3. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

Art. 14.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è differito al 31 marzo 1989. I termini per la presentazione del progetto di intervento, di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 5, e di cui all'articolo 23 dello stesso decreto-legge n. 474 del 1987, sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989. Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.

Art. 15.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore della comunità scientifica, ed il termine di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono prorogati al 31 dicembre 1989.

2. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo protezione civile».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTI FINANZIARI.

Art. 16.

1. Il termine di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in L. 22.206.553.000, è posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 17.

1. Il termine del 31 dicembre 1988, stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 550, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1990.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1990, saranno apportate in ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione; nei testi unici emanati entro il 31 dicembre 1986 potranno essere apportate anche le modificazioni strettamente necessarie per il coordinamento con quelli emanati successivamente.

3. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1990 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 450 milioni per ciacuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.

Art. 18.

1. Per assicurare la continuità dei servizi contabli delle intendenze di finanza, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 1989, sono stabiliti i criteri e le modalità per attuare, a partire dal 1° luglio 1989, la graduale cessazione dello svolgimento dei predetti servizi da parte delle ragionerie provinciali dello Stato e la loro contestuale assunzione da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria.

2. Resta comunque fissato al 1° gennaio 1989 il trasferimento dei servizi relativi alle spese delegate.

Art. 19.

1. L'efficacia del contratti previsti dal comma 8 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è prorogata fino al 31 dicembre 1989.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1989, resta a carico dello specifico stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA INDUSTRIALE

Art. 20.

1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prorogata sino al 31 dicembre 1988 dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989.

Art. 21.

1. È differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12.

2. È differito al 30 giugno 1989 il termine indicato nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli.

3. È differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli. Al personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del medesimo articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Inquadramento del personale di cui all'articolo 12 della legge n. 730 del 1986».

4. La conferma in servizio di cui al comma 3 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del «Progetto Pozzuoli», convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché al personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitore del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986. A tale conferma provvede la regione.

Art. 22.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1989.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 145/1981 reca norme sull'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. L'art. 37 è così formulato:

«Art. 37 (*Trasferimento servizi e funzioni*). — I servizi e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo civile e dalla Direzione generale dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda, progressivamente per aeroporto o centro regionale di controllo o singolo impianto e struttura e dovrà essere completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine di evitare soluzioni di continuità nei servizi di assistenza al volo.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella dell'assunzione della gestione dei servizi ai sensi del precedente comma, la gestione degli stessi, nonché la efficacia degli apparati e degli impianti rimarrà di responsabilità dell'ente che attualmente la detiene».

— La legge n. 828/1982 reca ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche. L'art. 20 è così formulato:

«Art. 20. — Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5-*bis*, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è utilizzata di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.

Ferme restando le destinazioni stabilite dall'art. 5-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovrà essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalità sociali e di interesse pubblico.

Nella ipotesi di costruzione di immobili per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera *b)*, del citato decreto n. 696 del 1979».

— Il D.L. n. 8/1987 reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati dal dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità. Il comma 14-*quinquies* dell'art. 6 così recita:

«14-*quinquies*. Per gli interventi previsti dall'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'art. 15, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e dall'art. 20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dall'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, l'INAIL è autorizzato, in deroga all'art. 17 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre 1987 i fondi ancora disponibili».

Si riportano di seguito i testi degli articoli di legge contenuti nel comma 14-*quinquies* soprariportato, ad eccezione del primo comma dell'art. 20 della legge n. 828/1982 per il quale si fa rinvio alla precedente nota.

L'art. 64 della legge n. 219/1981 dispone:

«Art. 64 (*Utilizzo di fondi disponibili dall'INAIL*). — Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-83 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 — modificato dall'art. 20 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 — e dell'art. 2, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sarà utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonché per il finanziamento della costruzione da parte di cooperative economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128».

Il primo comma dell'art. 15 del D.L. n. 57/1982. (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata) così dispone: «Per il biennio 1982-83 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'art.64, legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di strutture sanitarie di base e centri socio-sanitari delle unità sanitarie locali che ricomprendano uno o più comuni disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unità sanitarie locali interessate».

Il D.L. n. 114/1985 riguarda provvedimenti per la popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali. Se ne trascrive l'art. 3, comma 3-*bis*: «Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-87 si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'art. 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187».

Si trascrive l'art. 17 del D.P.R. n. 696/1979, concernente approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70:

«Art. 17 (*Fasi della spesa ed assunzione di impegni*). — La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Le spese sono impegnate dagli organi di amministrazione secondo le competenze stabilite dalla legge, dal regolamento esecutivo, dallo statuto, ovvero, in mancanza, dal consiglio di amministrazione in base ad apposita deliberazione.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'ente a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate quando prescritto dall'amministrazione di vigilanza, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.

Fanno eccezione quelli relativi:

1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle onsuetudini o quando l'ente ne riconosca la necessità o la convenienza.

Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può ssere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra somme tanziate e somme impegnate costituisce economia di bilancio.

Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio ostituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività del onto patrimoniale.

Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non mpegnate nella competenza».

— La legge n. 730/1986 reca disposizioni in materia di calamità naturali. L'art. 12 così recita:

«Art. 12. — 1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno è immesso a domanda da prodursi entro sessanta giorni della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti».

— Il testo del comma 14 dell'art. 5 del D.L. n. 8/1987 è il seguente:

«14. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, operano nei confronti del personale contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64, e si applicano altresì al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982, nonché al personale precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986».

Nota all'art. 2:

Il D.L. n. 534/1987 reca proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico. Il comma 1 dell'art. 2 così recita:

«Art. 2. — 1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga».

Il D.L. n. 1/1987 soprarichiamato reca: «Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizo antincendi in taluni aeroporti».

Note all'art. 3:

— Per il titolo del D.L. n. 534/1987 si veda la precedente nota all'art. 2.

— Il quinto comma dell'art. 2 della legge n. 818/1984 (Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), modificato dall'art. 1-*bis* del D.L. n. 288/1985, stabilisce, in particolare, che il nulla-osta provvisorio debba essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e che durante il periodo della sua validità produce gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nulla-osta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi».

Note all'art. 4:

— Per il titolo del D.L. n. 534/1987 si veda la precedente nota all'art. 2.

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 del D.M. 8 marzo 1985 (Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla-osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818) è il seguente:

«3. All'istanza deve essere allegata la documentazione comprendente:

relazione;

elaborati grafici;

documento attestante la preesistenza dell'attività come disposto al secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto;

documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal comando provinciale sulla base delle direttive più urgenti ed essenziali di cui agli allegati *A* e *B* al presente decreto;

certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, rilasciate relativamente ai punti 3.1 - 3.2 - 4 - 5.2 - 5.3 - 6.1 (limitatamente alle strutture in legno) - 6.2 (limitatamente alle strutture in legno) - 7 - 11 (limitatamente gli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato *A*».

Nota all'art. 5:

— Per il titolo del D.L. n. 534/1987 si veda la precedente nota all'art. 2, comma 1. Il comma 1 dell'art. 5-*bis* così recita:

«1. È altresì prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle "Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere", e successive modificazioni».

Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.M. 28 agosto 1984:

«Art. 5 (*Norme transitorie*). — I materiali, la cui classe di reazione al fuoco risponde alle disposizioni di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 che siano già in opera alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno continuare ad essere impiegati per un massimo di anni otto a decorrere dalla predetta data.

Negli altri casi essi dovranno essere sostituiti con materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda alle norme contenute nel presente decreto. Tale adeguamento dovrà essere compiuto entro il termine massimo di anni due dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le stesse modalità e condizioni previste dall'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983».

Note all'art. 6:

— Per il titolo del D.L. n. 534/1987 si veda la precedente nota all'art. 2.

— La legge n. 406/1980 reca: «Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 818/1984 è il seguente:

«Art. 3. — Per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nulla osta provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attività medesime, dal decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'art. 2.

L'adeguamento delle predette attività alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi è realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali».

— La legge n. 400/1988 reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 4 dell'art. 17 così recita: «4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 7:

Il D.L. n. 124/1965 reca interventi per la ripresa dell'economia nazionale. Si trascrive il testo dell'abrogato art. 25 specificando che il titolo cui si fa riferimento in detto articolo riguarda «Semplificazione e acceleramento delle procedure per l'applicazione e la gestione dei lavori pubblici»:

«Art. 25. — Le norme contenute negli articoli di questo titolo si applicano sino al 31 dicembre 1965. Dal 1° gennaio 1966 tornano ad applicarsi le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 8:

La legge n. 1/1978 reca accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali. Il testo vigente dell'art. 1, dopo l'abrogazione del settimo comma, è il seguente:

«Art. 1 (*Dichiarazione d'urgenza*). — L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti».

L'abrogato settimo comma così disponeva: «Le norme di cui al quarto e al quinto comma si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 9:

La legge n. 47/1985 reca norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. L'art. 52 così recita:

«Art. 52 (*Iscrizione al catasto*). — Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000».

Note all'art. 10:

— Per il titolo del D.L. n. 534/1987 si veda la precedente nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) è il seguente:

«Art. 6. — I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.

Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è richiesta l'approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.

Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 (Norme sulla edificabilità dei suoli) è il seguente:

«Art. 13 *(Programmi pluriennali di attuazione)*. — L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone — incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali — fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica — dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art. 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4».

Nota all'art. 11:

La legge n. 64/1981 reca ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. L'art. 17 così recita:

«Art. 17. — Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potrà emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/1987 (Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti), è il seguente:

«Art. 1. — 1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 1, comma 1-*bis*, lettera *a*), e 9 del D.L. n. 474/1987 (Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime) è il seguente:

«1-*bis*. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:

a) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

«Art. 9. — 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988».

— Il testo dell'art. 5, primo comma, lettere *c*) ed *f*), del D.L. n. 799/1980 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980) è il seguente:

«Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto: *(Omissis)*.

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio;

(Omissis).

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione alla attività di demolizione e sgombero delle macerie».

Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 219/1981 (la quale, oltre a convertire in legge, con modificazioni, il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), come modificato dall'art. 2-*ter* del D.L. n. 333/1981. Va tenuto presente peraltro che non sono state riportate le modifiche implicite, introdotte successivamente da altri testi legislativi che hanno disciplinato alcuni aspetti della materia considerata nell'art. 21:

«Art. 21 (*Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali*). — Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

È istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'art. 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprima entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro, per il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

a) *50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;*

b) *restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma.*

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente art. 4».

Si riporta il testo dell'art. 32 della legge n. 219/1981:

«Art. 32 (*Aree da destinare agli impianti industriali*). — Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate ento il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

Anche nel testo dell'art. 32 non risultano le modifiche implicite apportate a taluni punti della disciplina ivi convenuta. Per i riflessi sui commi 4 e 5 (nonché sui commi 3 e 4 dell'art. 21) si ritiene di riportare l'art. 9 del D.L. n. 57/1982, del quale interessa nella presente sede specialmente il comma 3:

«Art. 9. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII dela legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.

Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'art. 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine

destinato dall'art. 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi staordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.

Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attività di cui ai precedenti commi per un valutazione sui risultati».

— La legge n. 64/1986 reca: «Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

— Il testo dell'art. 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del D.L. n. 791/1985 (Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali) è il seguente:

«1-*bis*. Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del D.M. 28 febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento AGIP-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al D.L. 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, nella legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise". Al punto 40 - della medesima tabella, parte II, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni"

1-*ter*. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 1, comma 1, dell'art. 5, comma 6-*bis*, e dell'art. 23 del D.L. n. 474/1987 è il seguente:

«Art. 1, comma 1. Sono prorogati *inderogabilmente al 30 giugno 1988* i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984;

(le lettere b) *e* c) *sono state soppresse dalla legge di conversione);*

d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

(le lettere e) *ed* f) *sono state soppresse dalla legge di conversione»*.

«Art. 5, comma 6-*bis*. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

«Art. 23. — 1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987, è fissato al 31 dicembre 1988».

Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981, richiamato nelle disposizioni soprariportate, con le modifiche introdotte dagli articoli 21 e 23 del D.L. n. 57/1982, rispettivamente all'ottavo e al primo comma, e dall'art. 1-*ter* del D.L. n. 333/1981 al comma quarto. L'art. 9 ha subito peraltro altre modifiche implicite, per diversa disciplina introdotta in alcune sue parti; le più rilevanti sono state quelle contenute nell'art. 2 del D.L. n. 19/1984:

«Art. 9 *(Contributi e finanziamenti per la ricostruzione)*. — Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria, per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora l'unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali.

Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purché nella stessa regione.

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'art. 3, lettera *n)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:

a) per il caso di cui al precedente comma, lettera *a)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare — che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma — alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al precedente comma, lettera *b)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

La superificie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980.

Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera *a)* del precedente secondo comma, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria.

Nessun ulteriore contributo è dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera *a)* del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione o gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unità immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, *entro il 31 dicembre 1982* rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sarà vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprietà del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquisiti in altro sito».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 1, comma 6, del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni urgenti in favore di comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987) è il seguente: «6. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile».

Si trascrive il testo dell'art. 9 del D.L. n. 159/1984 soprarichiamato concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:

«Art. 9. — 1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.

4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla pretezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.

7. Ai fini di cui al comma 6, è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985».

— Il testo dell'art. 7-*bis* del D.L. n. 85/1988 è il seguente:

«Art. 7-*bis*: — 1. Il termine del 31 dicembre 1987 indicato nell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato, relativamente agli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, al 31 dicembre 1988.

2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 1.500 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile».

Il comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 1/1987 (Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti) prorogava al 31 dicembre 1987 il termine del 31 dicembre 1986 indicato nell'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile, ponendo il relativo onere, valutato in complessive lire 5.000 milioni, a carico del fondo della protezione civile.

Nota all'art. 16:

L'art. 21 (Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza), comma 1, del D.L. n. 359/1987 è così formulato:

«1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, *non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988*, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il testo dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 428/1985 (Norme in materia di semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni, adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale del Tesoro e della Corte dei conti e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici) è il seguente: «cinquecento delle mille unità portate in aumento nei ruoli dell'Amministrazione centrale saranno adibite ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, per almeno un triennio, per provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

L'art. 25, comma 5, del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) stabilisce che: «Con riferimento al triennio 1° luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi».

Nota all'art. 17:

Il testo dei commi terzo e quinto dell'art. 17 della legge n. 825/1971 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), è il seguente:

«Comma terzo. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste al primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge».

«Comma quinto. — In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla p.a. Le persone estranee alla amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennità».

Nota all'art. 18:

Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 1544/1955 (Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro) è il seguente:

«Art. 13. — Le ragionerie presso le intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, assumono la denominazione di «Ragionerie provinciali dello Stato».

Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza».

Nota all'art. 19:

Il testo del comma 8 dell'art. 15 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: «8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro».

Note all'art. 20:

— Il testo degli articoli 34 e 68 della legge n. 613/1967 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi) è il seguente:

«Art. 34. — La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'art. 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria *B* nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purché investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.

Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

L'esenzione è applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.

La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.

Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della società o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima».

«Art. 68. — L'esenzione fiscale prevista dall'art. 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purché tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.

L'esenzione di cui al comma precedente è concessa per la durata, alle condizioni e con le modalità indicate nel citato art. 34».

— Il testo del sesto comma dell'art. 40 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) è il seguente: «L'esenzione prevista dall'art. 34 della legge 21 luglio 1967, n. 613 [v. nota precedente], si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi».

Note all'art. 21:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 12/1988 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo del comma 6 dell'art. 7 del D.L. n. 8/1987 è il seguente: «6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio entro e non oltre il 30 giugno 1987. Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo insediamento».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 730/1986 (Disposizioni in materia di calamità naturali), è il seguente:

«Art. 12. — Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti pesso le regioni territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.

3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1.

4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo.

7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987».

— Il D.P.R. 4 marzo 1988 reca: «Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento della protezione civile».

— La legge n. 455/1985 reca: «Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3438):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (De MITA) il 13 dicembre 1988.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 dicembre 1988, con pareri delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.

Esaminato dalla I commissione il 18 gennaio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 26 gennaio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1553):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 2, 7, 8 febbraio 1989.

Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 1989.

89G0073

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1989, n. 49.

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Divieto di vendita e impiego di diserbanti

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

Art. 2.

Prodotti sostitutivi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'art. 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

Art. 3.

Assistenza tecnica agli agricoltori

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

Art. 4.

Tutela amministrativa delle acque sotterranee

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1755, è sostituito dal seguente:

«Art. 94. — La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo».

Art. 5.

Pozzi d'acqua

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

Art. 6.

Classificazione delle acque

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere previamente classificate da ciascuna Regione nelle categorie A1, A2 ed A3; tali categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto».

Art. 7.

Scarichi idrici

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

«Parametri	Concentrazioni	*Note*
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate la tabella *A* e la tabella *C* di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.».

Art. 8.

Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci

1. Al titolo III, Igiene - Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	*Note*
6-bis	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255):			Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni».
	a) tassa di rilascio.	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	
	2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato D.P.R. n. 1255 del 1968): per ogni tipo di prodotto:			
	a) tassa di rilascio.	1.000.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9.

Mappatura degli impianti di acquedotto

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 10.

Relazione annuale

1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziatesi od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

Art. 11.

Approvvigionamento idrico alternativo

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

Art. 12.

Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate di intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamente iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondente mente ridotta a lire 1500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;

b) quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento «Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI» e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella *A*. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella *B*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Competenze delle regioni speciali e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15.

Sanzioni

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinquemilioni.

Art. 16.

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

AMATO, *Ministro del tesoro*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI				
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI			
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
	Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI			
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
	Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO			
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	CHIMICI	
VII	Chimico superiore Chimico	5
	FARMACISTI	
VII	Farmacista superiore Farmacista	4
	INGEGNERI	
VII	Ingegnere superiore Ingegnere	2
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
VII	Analista superiore Analista	1

89G0075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 1988.

Approvazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine dei biologi concernenti la misura del contributo e delle tasse dovute dagli iscritti per l'anno 1989.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16, lettera *g)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

Esaminate le deliberazioni in data 18 luglio 1988 e 9 settembre 1988 con le quali il Consiglio nazionale dell'ordine dei biologi ha determinato, per l'anno 1989, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 18 luglio 1988 e 9 settembre 1988 del Consiglio nazionale dell'ordine dei biologi, allegate al presente decreto, che stabiliscono, per l'anno 1989, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri di congruità sulla liquidazione degli onorari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

ALLEGATO
(Verbale n. 6)

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

Il giorno 15 luglio 1988, si è riunito in Roma il Consiglio dell'ordine nazionale dei biologi, presso la propria sede sita in via Sant'Anselmo n. 11, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

comma 5-*bis*) Revisione e adeguamento quote iscrizione, diritti di segreteria e contributi per rilascio atti e certificazioni a iscritti; discussione, delibere relative;

(*Omissis*).

«Il consiglio dell'ordine, all'unanimità, nell'intento di mantenere uno standard di servizi sempre efficiente nei confronti dei propri iscritti, considerato l'aumento del costo della vita intercorso dagli ultimi adeguamenti in materia di contributi annuali dovuti dagli iscritti, di tassa per il rilascio di certificati di iscrizione e di pareri di congruità,

aumento che incide in maniera non indifferente sulle spese da sostenere per il mantenimento e per il funzionamento dell'Ordine stesso, delibera di portare, a far data dal 1° gennaio 1989, la misura del contributo annuo per gli iscritti all'Albo professionale da L. 100.000 a L. 110.000; di portare la misura del contributo annuo degli iscritti all'elenco speciale da L. 80.000 a L. 90.000; di mantenere invariata la tassa per il rilascio dei certificati di iscrizione nella misura vigente di L. 5.000; di portare la tassa per il rilascio di parere di congruità sulla liquidazione degli onorari dal 2% al 2,5% dell'ammontare della parcella».

(*Omissis*).

Il presidente: LANDI

Il consigliere segretario: CALCATELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il secondo comma, lettera *g)*, dell'art. 16 della legge n. 396/1967 (Ordinamento della professione di biologo) così recita:

«Il Consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

(*Omissis*).

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari».

89A0541

DECRETO 3 gennaio 1989.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento per l'anno 1989.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 6 dicembre 1988 con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale per l'anno 1987, per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 6 dicembre 1988 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1989, per le spese del suo funzionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1989

Il Ministro: VASSALLI

ALLEGATO

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, riunito a Roma il 6 dicembre 1988;

Visto l'art. 20, commi *f)* e *g)* della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

Delibera:

a) Le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per l'anno 1989 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali restano invariate nella misura di L. 42.000;

b) Il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1988-1989 dovuto ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale resta invariato nella misura di L. 35.000;

c) Le quote di cui ai precedenti commi sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera;

d) Sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 5% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni.

Il presidente: MORELLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— La legge n. 69/1963 (Ordinamento della professione di giornalista) all'art. 20 intitolato «Attribuzioni del consiglio» così recita:

«Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

(*Omissis*).

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento».

— Il D.P.R. n. 115/1965 approva il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista». L'art. 27, intitolato «Quote annuali - Contributi», così recita:

«Il Consiglio nazionale dell'ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni».

89A0542

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1988.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 6 di Gallarate, in data 20 ottobre 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 1° marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 novembre 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala di anatomia patologica del presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1, debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Penne prof. Alessandro, primario ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate;

Cases dott.ssa Magda Luisa, aiuto ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate;

Marchi dott. Bruno, assistente ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A0567

DECRETO 23 dicembre 1988.

Modificazione al decreto ministeriale 23 settembre 1988 concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Careggi» dell'unità sanitaria locale n. 10/*D* di Firenze.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Careggi» dell'unità sanitaria locale n. 10/*D* di Firenze;

Accertato che all'art. 3 del citato decreto è stato erroneamente riportato il nome e la qualifica del dottor Valerio Di Gello aiuto universitario della clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze in luogo del dott. Valerio Di Cello aiuto ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 10/*D* presso la clinica urologica della Università degli studi di Firenze;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

All'art. 3 del decreto ministeriale 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, concernente l'autorizzazione all'attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Careggi» dell'unità sanitaria locale n. 10/*D* di Firenze, leggasi dott. Valerio di Cello, aiuto ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 10/*D* presso la clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze, anziché dott. Valerio Di Gello, aiuto universitario della clinica urologica dell'Università degli studi di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A0568

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 1989.

Spostamento della data di estrazione della lotteria Italia 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il decreto ministeriale n. 1/122251 del 18 agosto 1988, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1988 alla manifestazione televisiva, denominata «Fantastico», organizzata nella propria competenza, dalla RAI-Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 1° ottobre 1988 al 6 gennaio 1989;

Visto il decreto interministeriale n. 1/122582 del 18 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1988, con cui vengono stabilite le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria Italia 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'andamento della vendita dei biglietti della predetta lotteria, di spostare l'estrazione finale dal 6 al 7 gennaio 1989;

Udito il parere favorevole del comitato generale giochi espresso nella seduta del 21 dicembre 1988;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito agli articoli 1 e 4 del decreto interministeriale n. 1/122582 del 18 agosto 1988 la lotteria Italia 1988 si concluderà il 7 gennaio 1989. Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma (EUR) presso la «Sala della Maggioranza» del Ministero delle finanze il giorno 7 gennaio 1989, alle ore 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1989
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 92

89A0605

DECRETO 9 gennaio 1989.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria di Viareggio 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Viareggio 1989 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Viareggio, manifestazione 1989, collegata con i corsi mascherati del Carnevale di Viareggio, avrà inizio il 2 gennaio 1989 e si concluderà il 26 febbraio 1989.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 64 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ, CA, CB, CC, CD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento della vendita dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Viareggio il giorno 26 febbraio 1989, alle ore 9, presso l'Hotel Rojal, viale Carducci n. 44, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 febbraio 1989, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le costruzioni in cartapesta di prima categoria, partecipanti ai corsi mascherati del Carnevale di Viareggio.

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo l'emissione del verdetto della giuria incaricata dal comitato organizzativo del Carnevale di Viareggio di giudicare e classificare le costruzioni suddette.

Ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria i biglietti abbinati seguiranno la classifica delle costruzioni in cartapesta, quale risulterà dal verdetto di cui sopra.

Qualora la classifica delle costruzioni non dovesse determinare un numero sufficiente di costruzioni, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle costruzioni partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle costruzioni di prima categoria eventualmente classificate.

Qualora i corsi mascherati non dovessero aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Viareggio, manifestazione 1989, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 20 febbraio 1989.

È data facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale giochi in Firenze per le ore 9 del 24 febbraio 1989.

Art. 9.

Il dott. Germano Cibelli, direttore di divisione r.e. nel Ministero della finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo la dott.ssa Patrizia Dainotti, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1989
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 107

89A0591

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 gennaio 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 febbraio-14 marzo 1989, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Considerato il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 27 gennaio 1989, con il quale è stato rideterminato nella misura del 12,95 per cento il tasso di riferimento per il periodo dal 20 gennaio al 14 febbraio 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1989, è pari al 12,40 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1989, è pari al 12,40 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1989, è pari al 12,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

89A0512

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 febbraio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Is.Fi.R. - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», in Rho.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione di tale legge;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1988, con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla società «Is.Fi.R. - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», con sede legale in Rho (Milano);

Considerato che a norma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, convertito con la legge n. 430/1986, occorre disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

La società «Is.Fi.R. - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», con sede in Rho (Milano), è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il prof. avv. Filippo Satta, nato a Genova il 2 febbraio 1940, con studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 47.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0611

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° febbraio 1989.

Assegnazione alla provincia autonoma di Bolzano di fondi per il ripristino di opere danneggiate dagli eventi calamitosi del luglio-agosto 1987. (Ordinanza n. 1645/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1445/LR dell'8 settembre 1988 a firma dell'assessore al personale e protezione civile della provincia autonoma di Bolzano e dell'assessore al territorio, ambiente e foreste della provincia autonoma di Trento, con la quale si richiede l'assegnazione della somma di lire 20 miliardi, prevista dall'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 159, suddivisa nella misura di lire 15 miliardi per le opere nel territorio della provincia autonoma di Bolzano e lire 5 miliardi per le opere nella provincia autonoma di Trento;

Vista la nota n. I-13/1666/EK/vr/XIV del 17 ottobre 1988 del presidente della provincia autonoma di Bolzano con la quale si inviano, unitamente ad una proposta di ripartizione della somma richiesta, progetti relativi ad interventi su bacini montani, su infrastrutture comunali ed a lavori su strade provinciali per ripristini a seguito dei danni occorsi per gli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1654/EK/hp dell'8 novembre 1988 a firma dell'assessore per la sistemazione dei bacini montani acque ed energia elettrica, dell'assessore ai lavori pubblici e per la scuola, cultura e formazione professionale in lingua ladina e dell'assessore per il personale, servizi antincendi e protezione civile della provincia autonoma di Bolzano, con la quale si certifica il nesso di causalità dei suddetti progetti con i danni causati dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1691/EK/vr del 17 novembre 1988 a firma dell'assessore per il personale, servizi antincendi e protezione civile della provincia autonoma di Bolzano, con la quale si prospetta una variazione alla proposta di ripartizione delle somme tra i diversi progetti;

Vista la nota n. 1800/EK/vr del 14 dicembre 1988 a firma dell'assessore per il personale, servizi antincendi e protezione civile della provincia autonoma di Bolzano, con la quale si inviano progetti relativi ad opere nel settore delle strade provinciali per ripristini a seguito dei danni occorsi per gli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Considerata la necessità di aderire alle citate richieste nei modi prospettati dalle note suindicate;

Ravvisata, altresì, la necessità di assicurare la più celere esecuzione dei richiesti interventi, consentendo procedure anche in deroga alle vigenti leggi, ma che, tuttavia, soddisfino fondamentali esigenze di convenienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla provincia autonoma di Bolzano la somma di L. 15.000.000.000 per le opere di ripristino nei seguenti interventi per gli importi accanto assegnati:

bacini montani:

torrenti Aurino e Riva: comuni di Valle Aurina e Campo Tures	L.	1.200.000.000
torrente Ridanna: comune di Racines	»	1.000.000.000
torrenti Passirio e Clava: comuni di S. Leonardo, Rifiano, S. Martino e Merano	»	2.010.000.000
torrenti Solda e Trafoi: comuni di Stelvio e Prato allo Stelvio	»	2.100.000.000
torrente Carlino: comune di Curon Venosta	»	800.000.000
torrente Plima: comuni di Martello e Laces	»	2.500.000.000
torrente Cengles: comune di Laces	»	390.000.000

strade provinciali:

Mazia, lavori suppletivi per la ricostruzione di tre ponti, corpo stradale e murature	»	43.370.000
Val di Fosse, lavori suppletivi per la ricostruzione di ponte e corpo stradale km 2,500 - 3,500	»	50.540.000
Vallelunga, ricostruzione di scarpate banchettoni, murature e bitumature km 1,000 - 4,000	»	163.260.000
Val Martello, ricostruzione ponte al km 20,000	»	234.500.000
Staffels, Breiteben, Ausserweg, ricostruzione murature rispettivamente ai km 0,900 - 3,000 - 1,500	»	43.840.000
Matzlaun, ricostruzione di ponte e murature km 1,500 - 1,800	»	113.940.000
Cortaccia - Egna, ricostruzione corpo stradale e bitumatura km 0,400	»	88.260.000
Casignano, ricostruzione corpo stradale e bitumatura km 0,500 - 3,700	»	63.220.000

Meltina - Eschio, ricostruzione corpo stradale e bitumatura km 1,000 - 2,400	L.	63.220.000
Selva Molini, ricostruzione muri d'argine km 3,600; 4,800; 5,400	»	57.180.000
Rina di Marebbe, fondazioni tornante al km 2,800	»	78.670.000

infrastrutture comunali, completamento di interventi già parzialmente finanziati con ordinanza n. 1362/FPC del 12 febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988:

Laces	L.	100.000.000
Valle Aurina	»	100.000.000
Campo Tures	»	150.000.000
Martello	»	1.200.000.000

infrastrutture comunali, ulteriori interventi:

Laces	L.	350.000.000
Campo Tures	»	850.000.000
Tirolo	»	100.000.000
Stelvio	»	180.000.000
Castelbello/Ciardes	»	400.000.000
Parcines	»	62.000.000
Rio Pusteria	»	62.000.000
Prato allo Stelvio	»	30.000.000
Vipiteno	»	105.000.000
Bressanone	»	29.000.000
Luson	»	200.000.000
Lasa	»	82.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza 1988 sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili, e per la loro attuazione la provincia autonoma di Bolzano può procedere all'affidamento dei lavori previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte fatta salva ogni più celere procedura di legge.

Art. 4.

I compiti relativi all'accertamento della inderogabile necessità degli interventi previsti dalla presente ordinanza e la congruità degli stessi, sono di esclusiva competenza della provincia di Bolzano che dovrà, inoltre, provvedere al controllo e sorveglianza delle opere durante la loro esecuzione.

Art. 5.

Il servizio opere pubbliche del dipartimento provvede al collaudo delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0574

ORDINANZA 1° febbraio 1989.

Assegnazione alla provincia autonoma di Trento di fondi per il ripristino di opere danneggiate dagli eventi calamitosi del luglio-agosto 1987. (Ordinanza n. 1646/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1445/LR dell'8 settembre 1988 a firma dell'assessore al personale e protezione civile della provincia autonoma di Bolzano e dell'assessore al territorio, ambiente e foreste della provincia autonoma di Trento, con la quale si richiede l'assegnazione della somma di lire 20 miliardi, prevista dall'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 159, suddivisa nella misura di lire 15 miliardi per le opere nel territorio della provincia autonoma di Bolzano e lire 5 miliardi per le opere nella provincia autonoma di Trento;

Vista la nota senza numero del 23 novembre 1988 a firma del presidente della provincia autonoma di Trento con la quale si inviano, unitamente ad una proposta di ripartizione della somma richiesta, progetti relativi ad interventi su demanio idrico provinciale e su infrastrutture comunali per ripristini a seguito dei danni occorsi per gli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota senza numero del 19 dicembre 1988 a firma, per il presidente della provincia autonoma di Trento, dell'assessore sostituto con la quale si trasmette ulteriore documentazione ad integrazione di quella inviata con la nota precedente;

Vista la dichiarazione del 19 dicembre 1988 a firma, per il presidente della provincia autonoma di Trento, dell'assessore sostituto, con la quale si certifica il nesso di causalità dei suddetti progetti con i danni causati dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Considerata la necessità di aderire alle citate richieste nei modi prospettati dalle note suindicate;

Ravvisata, altresì, la necessità di assicurare la più celere esecuzione dei richiesti interventi, consentendo procedure anche in deroga alle vigenti leggi, ma che, tuttavia, soddisfino fondamentali esigenze di convenienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla provincia autonoma di Trento la somma di L. 5.000.000.000 per le opere di ripristino nei seguenti interventi per gli importi accanto assegnati:

opere pubbliche comunali:

Breguzzo, lavori di sistemazione e consolidamento strade comunali e ponte in località Molino	L.	128.200.000
Breguzzo, lavori di sistemazione e consolidamento strade comunali da ponte Arno a località Medech ed in località Splac . . .	»	141.800.000
Villa Rendena, lavori di rifacimento strada comunale denominata «Oltresarca»	»	241.000.000

demanio idrico provinciale:

lavori di pronto intervento per sistemazioni idrauliche del torrente Cismon a valle dell'abitato di Fiera di Primiero	L.	91.700.000
lavori di pronto intervento per sistemazioni idrauliche lungo l'asta del torrente Cismon tra Fiera di Primiero e Imer	»	236.300.000
lavori di pronto intervento per sistemazioni idrauliche del torrente Avisio in corrispondenza della via Camping di Campitello e della località Gries di Canazei. .	»	130.000.000
lavori di pronto intervento per sistemazioni idrauliche del torrente Avisio in località Graon nel comune di Lona-Lases	»	29.000.000
lavori di pronto intervento per sistemazioni idrauliche del torrente Avisio in località Ischia nel comune di Campitello	»	91.000.000
lavori di somma urgenza sull'asta del fiume Sarca per il consolidamento di tre briglie situate nel tratto compreso tra il ponte di Preore e quello di Ragoli. . .	»	85.000.000
lavori di somma urgenza per il consolidamento di strutture idrauliche sull'asta del fiume Sarca nel tratto compreso tra il ponte del Gobbo e la briglia in località Malapreda nel comune di Dro .	L.	143.000.000
lavori di somma urgenza sul fiume Sarca per la protezione dell'argine sinistro a monte del ponte di Villa Rendena sulla s.p. n. 34 del Lisano	»	149.000.000
lavori di somma urgenza sul fiume Sarca per la demolizione di alcuni massi di grosse dimensioni, caduti in alveo in località «Sass del Diaol» e consolidamento dell'arginatura esistente a monte del ponte sulla s.s. n. 45-*bis* in comune di Dro	»	149.000.000
lavori di somma urgenza per la costruzione di una scogliera e di una briglia a monte del ponte di Vigo Rendena sul fiume Sarca	»	200.000.000
lavori di somma urgenza per la costruzione di una scogliera e briglie in corrispondenza del ponte di Pelugo sul fiume Sarca	»	353.000.000
lavori di somma urgenza sul fiume Sarca per la costruzione di circa ml. 70 di scogliera in località «Tonello» nel comune di Zuclo e tamponamento dell'argine destro all'altezza del km 91 sulla s.s. n. 237 in comune di Ragoli .	»	150.000.000
lavori di somma urgenza sull'asta del fiume Noce nel tratto compreso fra il ponte di Cusiano ed il ponte di Caldes	»	237.000.000
sgomberi, rettifiche e scogliere sul rio Sorino e sul rio Caino nei comuni di Storo e Cimego .	»	70.000.000
svasi e scogliere sul torrente Arno, Sarca di Nambrone, Val Genova e Campiglio, rio Ruina, Val di Casa, Bedù 2°, Vagugn, Bedù 1° e Finale nei comuni di Pinzolo, Carisolo, Strambo, Cederzone, Pelugo, Spiazzo, Villa Rendena e Breguzzo	»	247.000.000
svasi e scogliere sul rio Bedù 2°, Sarca di Val Genova e di Campiglio nei comuni di Peluso, Spiazzo, Pinzolo, Strembo, Carisolo e Massimeno	»	370.000.000
svasi, briglie e cunettoni lungo il rio Val di Casa in comune di Caderzone.	»	882.000.000
svasi, briglie di consolidamento e scogliere lungo il rio Finale in comune di Valla Rendena.	»	250.000.000

svasi e scogliere lungo il rio Bedù 1°, 2° e Finale nei comuni di Villa Rendena, Pelugo e Spiazzo	L.	160.000.000
sgomberi, svasi e rettifica alveo sul torrente Vermigliana e sui rii Ragaiolo, Fazzon e Val Panciana nei comuni di Rabbi, Pellizzano, Commezzatura e Vermiglio	»	70.000.000
sgomberi, rettifica alveo, svasi, formazione scogliera, sottomurazioni, briglie e cunettoni lungo i torrenti Rabbies, Vermigliana, Noce, Tresegna ed i rii Foce Valpiana e Vàlletta nei comuni di Rabbi, Vermiglio, Pejo, Ossana, Mezzana e Tuenno	»	220.000.000
svasi, sgomberi e rettifiche alveo lungo il torrente Vermigliana in comune di Vermiglio	»	100.000.000
sgomberi alveo lungo i rii Solai e Udai nei comuni di Pozza di Fassa e Mazzin	»	76.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza 1988 sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili, e per la loro attuazione la provincia autonoma di Trento può procedere all'affidamento dei lavori previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

Art. 4.

I compiti relativi all'accertamento della inderogabile necessità degli interventi previsti dalla presente ordinanza e la congruità degli stessi, sono di esclusiva competenza della provincia di Trento che dovrà, inoltre, provvedere al controllo e sorveglianza delle opere durante la loro esecuzione.

Art. 5.

Il servizio opere pubbliche del dipartimento provvede al collaudo delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0575

ORDINANZA 4 febbraio 1989.

Rettifica all'ordinanza n. 1600/FPC relativa alla disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo. (Ordinanza n. 1647/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988, nella quale, tra l'altro, si ripartisce la somma di lire 115 miliardi, messa a disposizione dall'ottavo comma, art. 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), per gli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Considerato che all'art. 1, primo comma, undicesimo alinea, della citata ordinanza vengono assegnati lire 5 miliardi per gli eventi sismici del 3 e 6 luglio in provincia di Arezzo, mentre all'art. 2, ove vengono individuati i comuni beneficiari, i medesimi eventi sismici vengono indicati come «sisma nelle province di Arezzo e Pesaro»;

Ritenuto che i 5 miliardi di cui sopra siano da ripartire tra le due province di Arezzo e Pesaro e che solo, per errore, nella ordinanza n. 1600/FPC all'art. 1, primo comma, undicesimo alinea, non è stata citata anche la provincia di Pesaro;

Viste anche le segnalazioni delle regioni interessate concernenti i danni subiti dal patrimonio edilizio sia nella provincia di Arezzo che in quella di Pesaro;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1, primo comma, undicesimo e dodicesimo alinea, è così sostituito:

«lire 3 miliardi per gli eventi sismici del 3 e 6 luglio in provincia di Arezzo e lire 2 miliardi per i medesimi eventi sismici in provincia di Pesaro».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0573

ORDINANZA 7 febbraio 1989.

Prosecuzione dei compiti di monitoraggio delle zone franose nella provincia di Sondrio colpita dagli eventi alluvionali dell'estate-autunno 1987. (Ordinanza n. 1650/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le proprie ordinanze n. 1122 del 13 agosto 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 1987 e n. 1379 dell'11 marzo 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1988, concernenti i compiti di monitoraggio in oggetto;

Vista la nota n. 839/Segr./AA.GG. in data 10 ottobre 1988 con la quale la regione Lombardia chiede, tra l'altro, il finanziamento della gestione degli impianti di monitoraggio in provincia di Sondrio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 per un importo globale di L. 2.500.000.000;

Visto il verbale della riunione effettuato in data 13 dicembre 1988 con il quale la commissione tecnica Valtellina ritiene assolutamente indispensabile che debba continuare per tutto il 1989 il controllo sui movimenti franosi e le misure dei parametri idrologici in corso in Val Pola, ed in Val Malenco da parte della società Ismes di Bergamo;

Ritenuto opportuno aderire alla su cennata richiesta prevedendo un primo finanziamento che consenta la prosecuzione del monitoraggio per sei mesi onde superare la fase critica della primavera, rimandando un eventuale ulteriore finanziamento ad una successiva valutazione sulla pericolosità complessiva dei movimenti franosi;

Accertato per le vie brevi, che per tale limitata esigenza è sufficiente un importo di un miliardo di lire;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli oneri derivanti dalla gestione degli impianti di monitoraggio di cui in premessa è assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

L'onere di cui all'art. 1 è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

Art. 3.

I compiti relativi all'accertamento della inderogabile necessità degli interventi previsti dalla ordinanza in oggetto e la congruità degli stessi sono di esclusiva competenza della regione Lombardia che dovrà, inoltre, provvedere al controllo ed alla sorveglianza della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0594

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 6 febbraio 1989, n. 142.

Concessione edilizia in sanatoria - Silenzio-assenso - Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, comma 12 - Decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68, art. 4, comma 6.

Ai signori sindaci
e, p.c.:
Ai signori commissari di Governo
Ai signori presidenti delle giunta regionali
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano
Al presidente della giunta provinciale di Trento
Ai signori prefetti
Al consiglio nazionale del notariato

Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, secondo il quale, «... decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda» di concessione o autorizzazione in sanatoria, «quest'ultima si intende accolta ...», anche in relazione al disposto dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68, il quale stabilisce che «trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti».

Al riguardo, questo Ministero fa presente quanto segue:

1. *Decorrenza del termine.*

Le disposizioni ora menzionate sono, con tutta evidenza, intese ad evitare che eventuali ritardi dell'amministrazione nell'adottare le proprie determinazioni in ordine alle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria, lascino per troppo tempo senza riscontro le istanze degli interessati.

L'intendimento del legislatore di dare certezza alle situazioni giuridiche risulta palese in relazione anche al carattere del termine biennale per la formazione del

silenzio-assenso, che la stessa norma qualifica «perentorio». Tale perentorietà del termine comporta l'obbligo per l'amministrazione di completare l'istruttoria entro il biennio assegnato. Non valgono, quindi, ad interrompere il predetto termine perentorio eventuali richieste dell'amministrazione a seguito dell'istruttoria prevista dal comma 9 dell'art. 35.

Il termine decorre dalla presentazione della domanda, salvo quanto disposto dal comma 13, dell'art. 35, il quale stabilisce, in relazione alle opere realizzate in zone vincolate, che il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria sia subordinato, ai sensi dell'art. 32, al parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, nel quale caso il termine per il silenzio-assenso comincia a decorrere dalla emissione del parere.

2. *Presupposti della formazione.*

La presentazione della domanda, assieme al decorso del tempo, non è sufficiente a determinare la formazione del silenzio-assenso, il quale si verifica soltanto nel concorso dei presupposti richiesti dalla legge.

In particolare, a tal fine occorre fare riferimento a presupposti o requisiti di carattere generale, che possono indicarsi nel modo seguente:

a) provenienza della domanda da un soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 31, della legge n. 47/85, ad agire per conseguire la sanatoria; al riguardo la circolare di questo Ministero n. 3357/25, del 30 luglio 1985 (punto 3.1) fornisce i necessari chiarimenti;

b) idoneità della domanda ad invididuare le opere oggetto di richiesta di sanatoria; a tal fine sono sufficienti i modelli predisposti da questo Ministero, unitamente alla documentazione prescritta.

Quanto alla documentazione prescritta, a precisazione di ciò che la legge stabilisce all'art. 35, comma 3, va considerato che è indispensabile che i documenti prodotti siano sufficienti ad identificare compiutamente l'opera della quale si è chiesta la sanatoria. Identificazione che può anche avvenire attraverso grafici, i quali peraltro non sono indispensabili se la documentazione nel suo complesso è tale da consentire l'identificazione dell'opera.

La domanda deve essere stata presentata entro il termine stabilito alla autorità competente, cioè al sindaco del comune nel quale l'abuso è stato commesso.

3. *Situazioni ostative.*

Per la formazione del silenzio-assenso non devono ricorrere situazioni ostative al rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e cioè:

il contrasto con i vincoli indicati nell'art. 33, che rendono l'opera non suscettibile di sanatoria;

l'esistenza di vincoli che condizionano il rilascio della concessione in sanatoria al parere favorevole dell'autorità copetente o al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 32.

L'inesistenza dei detti requisiti, non rilevata entro il termine biennale stabilito, può essere opposta all'interessato in qualsiasi momento, in quanto tale inesistenza ha impedito il formarsi del provvedimento tacito e l'opera è, pertanto, da ritenersi non sanata.

4. *Immobili vincolati.*

La formazione del silenzio-assenso, nelle ipotesi di opere realizzate su aree vincolate, è condizionata alla tempestività con la qualle l'amministrazione competente fornisce la sua risposta alla richiesta di parere e, alternativamente, in caso di parere non rilasciato nel termine di centottanta giorni, alla iniziativa dell'interessato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 2/88, convertito nella legge n. 68/88, può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione. In tali ipotesi dopo la pronunzia favorevole e dopo che l'amministrazione abbia provveduto ad emettere il parere, comincerà a decorrere il termine per la formazione del silenzio-assenso ancora sulla domanda di concessione in sanatoria.

È da ritenere che il silenzio-assenso possa formarsi anche quando, a seguito di parere negativo, l'interessato abbia proposto ricorso al giudice amministrativo ed abbia ottenuto al riguardo una decisione favoreole con effetti esecutivi. In tal caso il termine decorre dal nuovo parere favorevole emesso dall'Amministrazione.

5. *Documentazione richiesta.*

Altro presupposto o requisito per la formazione del silenzio-assenso è l'avvenuta presentazione della documentazione: si tratta, ovviamente, di quella prescritta dalla legge, e non di altra che il comune intendesse ottenere a fini particolari. La legge n. 47/85, infatti, all'art. 35, comma 3, stabilisce che «alla domanda devono essere allegati» alcuni documenti, precisamente elencati; dal che l'intuitiva implicazione che, se essi debbono accompagnare la domanda, non possono mancare quale presupposto ed a corredo del provvedimento che si forma con il silenzio-assenso. Pertanto, ferma restando la facoltà del comune di chiedere «l'ulteriore documentazione», di cui al comma 9 dell'art. 35, soltanto la documentazione prescritta dalla legge deve ritenersi necessaria ai fini della formazione del silenzio-assenso; onde altri atti istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine biennale.

Riguardo alla documentazione questo Ministero si è già espresso con la circolare 29 ottobre 1985, n. 4498/25, facendo presente che l'incompletezza della documentazione non costituisce motivo di invalidità della domanda, ma che «fino a quando tutti i documenti necessari non siano stati presentati ... non si formerà il silenzio-assenso ...», *rectius* non inizierà a decorrere il termine per la sua formazione.

Tale concetto è ribadito anche ai fini della documentazione necessaria per l'accatastamento, in ordine alla quale la legge n. 68/88 all'art. 4, comma 6, prescrive che il silenzio-assenso si verifica soltanto «ove l'interessato provveda ... alla presentazione all'ufficio tecnico erariale» della documentazione occorrente.

Il caso di domanda dolosamente infedele, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, è equiparato dalla legge alla mancata presentazione della domanda e pertanto si applicano anche in tal caso le sanzioni di cui all'art. 40.

6. *Pagamento dell'oblazione.*

Altro presupposto per la formazione del silenio-assenso è il pagamento «di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio», richieste dal comune nel termine di ventiquattro mesi. Invero il verificarsi dell'effetto previsto dal comma 12 dell'art. 35, è subordinato al pagamento della somma autoliquidata con la domanda di concessione in sanatoria, nonché di quella maggiore determinata a conguaglio dal comune in sede di controllo della domanda medesima.

In più occasioni questo Ministero ha ritenuto che i termini per il versamento delle rate dell'oblazione — compresa la prima — non siano perentori; e che, pertanto, il ritardo nel versamento comporta unicamente la maggiorazione della rata nella misura del 10% in ragione d'anno; invece deve ritenersi perentorio il termine assegnato eventualmente dal comune per il pagamento della quota residuale dell'oblazione nell'ipotesi prevista dall'art. 40, comma 1.

L'oblazione e l'eventuale conguaglio, versati entro il termine legale, concorrono quindi alla formazione del silenzio-assenso, costituendone presupposto. In caso di rateizzazione oltre il biennio, il silenzio-assenso, si produce egualmente allo scadere dei ventiquattro mesi purché siano state versate le rate corrispondenti al detto periodo. I comuni dovranno richiedere ai fini del recupero delle rate successive idonee garanzie fidejussorie.

7. *Contributi di concessione.*

Questo Ministero, nella circolare citata n. 3357/25, aveva espresso l'avviso che, tra le somme a conguaglio di cui al comma 12 dell'art. 35, ai fini della formazione del silenzio-assenso, dovessero essere comprese, oltre quelle dell'oblazione, anche quelle relative al contributo di concessione; ed era stato precisato che il presentatore della domanda di concessione in sanatoria «provvede a calcolarlo in via provvisoria ... salvo conguaglio».

Meglio ponderata la questione, si è ora dell'avviso — anche in relazione all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 2/88 convertito nella legge n. 68/88 che ha modificato e integrato il comma 12 delll'art. 35 della legge n. 47/85 — che il versamento del contributo di concessione non concorre a formare il silenzio-assenso, stante che il contributo di cui trattasi non costituisce presupposto per il rilascio della stessa.

Invero, detto contributo, secondo l'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è corrisposto al comune, per la quota relativa agli onere di urbanizzazione, «all'atto del rilascio della concessione»; ma — a norma dell'art. 47, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è rateizzato in non più di quattro rate semestrali; e la quota relativa al costo di costruzione — ai sensi del citato art. 11 della legge n. 10/1977 — «è corrisposta in corso d'opera ... e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere».

Per modo che deve ritenersi che il contributo concessorio intervenga dopo che il provvedimento — concessione si sia formato; ne consegue, quindi, che esso non possa essere considerato un presupposto per la formazione del silenzio-assenso.

Rimane tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo concessorio che ovviamente non viene meno con la formazione del silenzio-assenso; ed a questo proposito va tenuta presente la disposizione dell'art. 3 della legge n. 47/1985, nel quale sono previste le sanzioni per il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione.

8. *Riscossione coattiva.*

In ordine al quesito circa i mezzi che l'amministrazione ha per ottenere la corresponsione delle somme dovute (rate dell'oblazione e contributo di concessione) quando si sia formato il silenzio-assenso o il comune abbia provveduto al rilascio della concessione in sanatoria determinando il contributo stesso, non sembra dubbio, riguardo al contributo di concessione, che debbano ritenersi applicabili gli articoli 3 e 16, della legge n. 47/85, per la determinazione e la riscossione coattiva delle somme dovute.

Quanto, invece, al recupero delle quote di oblazione non corrisposte, l'art. 16 citato riferendosi a contributi, sanzioni e spese, non sembrerebbe applicabile. Ma poiché esso è collocato nel capo I della legge e senza riferimento ai capi 3 e 4 relativi alla concessione in sanatoria, deve ritenersi che abbia portata generale; onde la sua applicabilità, anche alla fattispecie considerata, con la conseguente implicazione (già in precedenza rilevata) della equiparazione del mancato versamento, anche parziale dell'oblazione, alla mancata presentazione della domanda di concessione in sanatoria e con l'applicazione delle sanzioni di cui al capo I della legge n. 47/85.

9. *Prescrizione.*

Infine, va rilevato, riguardo al comma 6, ultima parte, dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/88 convertito nella legge n. 68/88, secondo il quale «trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettante» che tale termine decorre dal momento della presentazione della domanda e non da quello della formazione del silenzio-assenso ed è soggetto esclusivamente alle eventuali interruzioni che influiscono sul perfezionamento del procedimento amministrativo, sia che questo venga concluso con il rilascio della concessione, che con la formazione del silenzio-assenso.

Il decorso del menzionato termine comporta l'impossibilità, per l'Amministrazione, di pretendere somme a conguaglio e, per il presentatore dell'istanza, di pretendere eventuali rimborsi; ma non incide sul diritto dell'Amministrazione a riscuotere le somme accertate nel detto termine.

Il Ministro: FERRI

89A0558

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 125, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Biancalana, nata a Viareggio il 31 maggio 1901 ed ivi deceduta il 3 agosto 1985, a favore dell'Istituto don Gnocchi per i bimbi ciechi di Firenze, con testamento pubblico del 31 marzo 1982, rogato dal notaio Mario Matraia di Viareggio e dallo stesso pubblicato il 9 agosto 1985 con il n. 15597/10008 di repertorio, registrato a Lucca il 30 agosto 1985 al n. 6015, consistente in beni mobili per la quota parte di 1/2 pari a L. 37.039.073 ed in beni immobili per la quota parte di 1/6 pari a lire 9 milioni, il tutto per complessive L. 46.039.073.

89A0577

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni allo statuto della fondazione «Rosario Toscano Scuderi», in Catania

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 gennaio 1989, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 117, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione gli articoli 5 e 6 dello statuto organico della fondazione «Rosario Toscano Scuderi» di Catania, vengono abrogati e sostituiti da un nuovo testo.

89A0581

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Carta cartoni cellulosa*, con sede in Altopascio (Lucca) e stabilimento di Altopascio (Lucca):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 13 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 9943 del 1° luglio 1988.

3) *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 3 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10102 del 18 ottobre 1988.

4) *S.p.a. La Capannuccia*, con sede in Firenze e stabilimento di Bagno a Ripoli, località Grassina (Firenze):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Salvatori - Macchine marmo*, con sede in Serravezza, località Querceta (Lucca) e stabilimento di Serravezza, località Querceta (Lucca):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 12 settembre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 settembre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 24 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Florence*, con sede in Scarperia (Firenze) e stabilimento di Scarperia (Firenze):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 10 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 febbraio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Sorgente Allodola*, con sede in Ponticino Laterina (Arezzo) e stabilimento di Ponticino Laterina (Arezzo):

periodo: dal 16 ottobre 1988 al 14 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 gennaio 1987 - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Happy Shoes*, con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Barberino Val D'Elsa (Firenze):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 22 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 ottobre 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 15 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.c.r.l. Co.A.Va. - Consorzio coop. avicole amiatine*, con sede in S. Fiore, località Fornacina (Grosseto) e stabilimento di S. Fiore, località Fornacina (Grosseto):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *Calisti Angelo*, con sede in Donoratico (Livorno) e stabilimento di Donoratico (Livorno):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 13 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Calzaturificio Rodan*, con sede in S. Maria a Monte (Pisa) e stabilimento di S. Maria a Monte (Pisa):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 9809.

12) *S.p.a. Calzaturificio Rodan*, con sede in S. Maria a Monte (Pisa) e stabilimento di S. Maria a Monte (Pisa):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.a.s. Distillerie Fustella*, con sede in Merate (Firenze) e stabilimento di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 novembre 1986 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 14 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Alex Val Claude*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 febbraio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Tessitura Luciano Calonaci*, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e stabilimento di S. Casciano Val di Pesa (Firenze):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Tecno Plast Sud*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 5 dicembre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Quadeco*, con sede in Surbo (Lecce) e stabilimento di Surbo (Lecce):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 29 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 aprile 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 29 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. La Jonica scavi*, con sede in Squinzano (Lecce) e stabilimento di Squinzano (Lecce):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 24 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 maggio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Fonderia Breda*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. S.G.T. - Società generale termotecnica*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari, Cittadella (Padova) e uffici di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.M.P.E.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 19 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 maggio 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Nuova Fibres già Fibres*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Nera Montoro di Narni (Terni):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Serio maglieria*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 novembre 1988, n. 10189/22.

4) *S.p.a. Serio maglieria*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.n.c. Manifatture di Bari*, con sede in Sanmichele (Bari) e stabilimento di Sanmichele (Bari):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 25 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 febbraio 1985 - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Idrosud*, con sede in Grottole (Matera) e stabilimento di Grottole (Matera):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1985: dal 13 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Messina e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

8) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

9) *S.r.l. Colma*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 10 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 giugno 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Laterizi Ritucci*, con sede in Ginosa (Taranto) e stabilimento di Ginosa (Taranto):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 28 aprile 1985;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale dell'11 aprile 1988, n. 9816/64.

11) *S.p.a. Laterizi Ritucci*, con sede in Ginosa (Taranto) e stabilimento di Ginosa (Taranto):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 febbraio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Consorzio Legarreda*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 novembre 1985 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Simone Vittoria - Maglificio Victoria*, con sede in Altamura (Bari) e stabilimento di Altamura (Bari):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 settembre 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 30 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. I.A.R.*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 29 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Intermare sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Delta veicoli speciali*, con sede in Verbania Fondotoce (Novara) e stabilimenti di Novara e Verbania Fondotoce (Novara):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Biemme - Ti*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

18) *S.p.a. Fratelli Pucciarini*, con sede in Ponte Pattoli (Perugia) e stabilimento di Ponte Pattoli (Perugia):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

19) *A.R.L. Consorzio agrar. interp. di Chieti e Pescara*, con sede in Chieti e Pescara e stabilimenti di Chieti e Pescara:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no, liquidazione coatta.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 in favore di diciotto lavoratori (diciassette operai ed un impiegato), occupati presso lo stabilimento di Bresso (Milano) della S.a.s. Confezioni Urania, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1988 al 1° ottobre 1989.

89A0519

MINISTERO DEL TESORO

N. 28

Corso dei cambi del 9 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1356,250	1356,250	1356,20	1356,250	1356,250	1356,25	1356,560	1356,250	1356,250	1356,25
Marco germanico	729,050	729,050	729,30	729,050	729,050	729,05	729,100	729,050	729,050	729,05
Franco francese	214,330	214,330	214,15	214,330	214,330	214,33	214,310	214,330	214,330	214,33
Fiorino olandese	645,770	645,770	645,75	645,770	645,770	645,77	645,780	645,770	645,770	645,77
Franco belga	34,793	34,793	38,81	34,793	34,793	34,79	34,792	34,793	34,793	34,79
Lira sterlina	2381,050	2381,050	2381 —	2381,050	2381,050	2381,05	2380,250	2381,050	2381,050	2381,05
Lira irlandese	1945,800	1945,800	1947 —	1945,800	1945,800	1945,80	1945,800	1945,800	1945,800	—
Corona danese	187,530	187,530	187,60	187,530	187,530	187,53	187,550	187,530	187,530	187,53
Dracma	8,757	8,757	8,76	8,757	—	—	8,759	8,757	8,757	—
E.C.U.	1521,340	1521,340	1521 —	1521,340	1521,340	1521,35	1521,460	1521,340	1521,340	1521,35
Dollaro canadese	1146,150	1146,150	1148 —	1146,150	1146,150	1146,15	1146,460	1146,150	1146,150	1146,15
Yen giapponese	10,551	10,551	10,55	10,551	10,551	10,55	10,555	10,551	10,551	10,55
Franco svizzero	857,410	857,410	857,75	857,410	857,410	857,41	857,500	857,410	857,410	857,41
Scellino austriaco	103,654	103,654	103,65	103,654	103,654	103,65	103,661	103,654	103,654	103,65
Corona norvegese	201,600	201,600	201,72	201,600	201,600	201,60	201,490	201,600	201,600	201,60
Corona svedese	214,500	214,500	214,50	214,500	214,500	214,50	214,440	214,500	214,500	214,50
FIM	315,650	315,650	316 —	315,650	315,650	315,65	315,600	315,650	315,650	—
Escudo portoghese	8,905	8,905	8,89	8,905	8,905	8,90	8,907	8,905	8,905	8,90
Peseta spagnola	11,723	11,723	11,73	11,723	11,723	11,72	11,720	11,723	11,723	11,72
Dollaro australiano	1201,650	1201,650	1208 —	1201,650	1201,650	1201,65	1201 —	1201,650	1201,650	1201,63

Media dei titoli del 9 febbraio 1989

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	73,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	73 —
» » » 22- 6-1987/91	72,550
» » » 18- 3-1987/94	86,850
» » » 21- 4-1987/94	86,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,050
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,825
» » » TR 2,5% 1983/93	87,775
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	99,800
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,650
» » » » 1-11-1983/90	101,350
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 18-12-1985/90	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,500
» » » »	17- 1-1986/91	99,750
» » » »	1- 2-1984/91	101,525
» » » »	18- 2-1986/91	99,550
» » » »	1- 3-1984/91	100,500
» » » »	18- 3-1986/91	99,500
» » » »	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,500
» » » »	1- 7-1984/91	100,150
» » » »	1- 8-1984/91	100,175
» » » »	1- 9-1984/91	100,100
» » » »	1-10-1984/91	100,075
» » » »	1-11-1984/91	100,150
» » » »	1-12-1984/91	99,725
» » » »	1- 1-1985/92	99,925
» » » »	1- 2-1985/92	99,350
» » » »	18- 4-1986/92	98 —
» » » »	19- 5-1986/92	96,800
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	97,800
» » » »	1-11-1987/92	97,425
» » » »	1-12-1987/92	97,600
» » » »	18- 6-1986/93	95,250
» » » »	17- 7-1986/93	95,350
» » » »	19- 8-1986/93	95,250
» » » »	18- 9-1986/93	95,475
» » » »	20-10-1986/93	95,800
» » » »	19-12-1986/93	96,150
» » » »	18-11-1987/93	96,275
» » » »	1- 1-1988/93	97,050
» » » »	1- 2-1988/93	97,075
» » » »	1- 3-1988/93	97 —
» » » »	1- 4-1988/93	97,175
» » » »	1- 5-1988/93	98 —
» » » »	1- 6-1988/93	98,250
» » » »	1- 7-1988/93	98,250
» » » »	1-10-1987/94	97,475
» » » »	1- 2-1985/95	97,800
» » » »	1- 3-1985/95	93,600
» » » »	1- 4-1985/95	93,100
» » » »	1- 5-1985/95	93,175
» » » »	1- 6-1985/95	93,200
» » » »	1- 7-1985/95	94,425
» » » »	1- 8-1985/95	93,925
» » » »	1- 9-1985/95	93,700
» » » »	1-10-1985/95	94,250
» » » »	1-11-1985/95	94,550
» » » »	1-12-1985/95	95,200
» » » »	1- 1-1986/96	94,975
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,900
» » » »	1- 2-1986/96	95,400
» » » »	1- 3-1986/96	94,200
» » » »	1- 4-1986/96	93,900
» » » »	1- 5-1986/96	93,650
» » » »	1- 6-1986/96	93,775
» » » »	1- 7-1986/96	94,175
» » » »	1- 8-1986/96	93,600
» » » »	1- 9-1986/96	93,800
» » » »	1-10-1986/96	93 —
» » » »	1-11-1986/96	93,050
» » » »	1-12-1986/96	94,725
» » » »	1- 1-1987/97	93,725
» » » »	1- 2-1987/97	93,750
» » » »	18- 2-1987/97	93,400
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,400
» » » »	1- 4-1987/97	92,700
» » » »	1- 5-1987/97	92,900
» » » »	1- 6-1987/97	93,700
» » » »	1- 7-1987/97	93,250
» » » »	1- 8-1987/97	93,200
» » » »	1- 9-1987/97	96,825
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 3-1989	100,100
» » » 12,00%	1- 4-1989	100,300
» » » 10,50%	1- 5-1989	100,225
» » » 9,25%	1- 1-1990	99,050
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,900
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,750
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,200
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,350
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,900
» » » 12,50%	1- 3-1990	102,400
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,825
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,125
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,825
» » » 12,00%	1- 4-1990	101,850
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,750
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,925
» » » 10,50%	1- 5-1990	100,350
» » » 10,50%	1- 5-1990	98,575
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,500
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,775
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,600
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,450
» » » 9,50%	1- 7-1990	99,500
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,150
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,900
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,950
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,700
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,150
» » » 11,25%	1- 9-1990	99,050
» » » 9,25%	1-10-1990	97,075
» » » 11,50%	1-10-1990	99,400
» » » 9,25%	1-11-1990	97,350
» » » 9,25%	1-12-1990	97,450
» » » 12,50%	1- 3-1991	103,950
» » » 9,25%	1- 1-1992	94,550
» » » 9,25%	1- 2-1992	94,825
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,600
» » » 9,15%	1- 3-1992	94,350
» » » 9,15%	1- 4-1992	94,300
» » » 11,00%	1- 4-1992	96,275
» » » 9,15%	1- 5-1992	94,500
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,950
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,925
» » » 10,50%	1- 7-1992	99,450
» » » 11,50%	1- 7-1992	97,350
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1982/89 14%	100 —
» » » »	22-11-1982/89 13%	103,300
» » » »	1983/90 11,50%	104,400
» » » »	1984/91 11,25%	105,650
» » » »	1987/91 8,75%	98 —
» » » »	1984/92 10,50%	105,850
» » » »	1985/93 9,60%	103,675
» » » »	1985/93 9,75%	103,500
» » » »	1985/93 9,00%	101,350
» » » »	1985/93 8,75%	100,725
» » » »	1986/94 8,75%	99,675
» » » »	1986/94 6,90%	93,575
» » » »	1987/94 7,75%	94,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M09029

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenchi n. 1 e n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 Mod. 25/A. — Data: 25 ottobre 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 3. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 941 Mod. 25/A. — Data: 16 ottobre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 5. — Capitale: L. 2.300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

89A0615

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 7, 34 e 35 dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo.

89A0616

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 2 e 38 dello statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa.

89A0617

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Latteria sociale di Coseanetto - Soc. coop. a r.l.», in Coseanetto, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 132 datata 20 gennaio 1989 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria sociale di Coseanetto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Coseanetto, costituita l'8 giugno 1973 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannacone, con studio in Udine, via Roma, 36.

89A0585

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 6 datata 11 gennaio 1989, il prof. Silverio Quala, con studio in Gorizia, via T. Grossi, 13, è stato nominato liquidatore della «Coop. edilizia Cervignano Seconda - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, sciolta il 13 ottobre 1983 con rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli, in sostituzione del sig. Adriano Boschin.

Con deliberazione della giunta regionale n. 8 datata 11 gennaio 1989, il prof. Silverio Quala, con studio in Gorizia, via T. Grossi, 13, è stato nominato liquidatore della «Soc. coop. Lavoro ricostruzione sfruttamento riserve locali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forni di Sotto, sciolta il 7 maggio 1967 con rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo, in sostituzione dei signori Marioni Riccardo e Polo Dario.

Con deliberazione della giunta regionale n. 7 datata 11 gennaio 1989, il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3, è stato nominato liquidatore della «C.I.M. - Coop. italiana metalmeccanici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, sciolta il 23 luglio 1973 con rogito notaio dott. Gennaro Liguori di Trieste, in sostituzione del sig. Vito Grattagliano.

89A0586

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda,
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Resarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 265.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 40.000**
- semestrale .... **L. 25.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 150.000**
- semestrale .... **L. 85.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 40.000**
- semestrale .... **L. 25.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 150.000**
- semestrale .... **L. 85.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... **L. 500.000**
- semestrale .... **L. 270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 1.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... **L. 2.400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.000**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 80.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 200.000**

Abbonamento semestrale .... **L. 120.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***